

PERSONALE

CAVOUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

Prot. n. 4945 / A35

Torre Annunziata, li 23/11/2015

**A TUTTO IL PERSONALE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI**

ALBO

SEDE

DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI E PERTINENZE SCOLASTICI

Indicazioni Operative

Art. 1. - Normativa di riferimento

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: ☐

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo; ☐

- Legge 11 novembre 1975, n. 584; ☐

- C.M. n. 05.10.1976, n. 69; ☐

- Legge 689/1981; ☐

- D. P. C. M. 14/12/1995; ☐

- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507; ☐

novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, D.L n.104 del 12/09/2013), in tutti i locali e negli spazi esterni di pertinenza, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;□

g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF Triennale) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

1. **E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e spazi esterni di pertinenza dell'istituto all'interno della zona recintata.**□

2. Negli atri e corridoi sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.□

2. E' compito dei responsabili preposti:□

a) Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.

b) Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di:□

a) sede via Cavour – CINQUE LUISA, ASCIONE CONCETTA, MAGAGNOTTI ANNALISA

b) sede via Murat – Sig.ra BUO ROSALIA, Prof.ssa SCOGNAMIGLIO LIBERATA

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta

Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola:

edifici e spazi esterni di pertinenza

(utente esterno, dipendente, studente)

normativa	fatto illecito	procedimento	importo sanzione	chi vigila	chi fa la multa
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza	L. 689/81	** Da € 27,5 a € 275,00 * Riducibile a € 55,00	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) ☐ Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali ☐ di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) ☐ Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali ☐ di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51, c.1	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza in presenza di * donna incinta ☐ * di bambini fino a 12 anni di età	L. 689/81	Da € 55,00 a € 550,00 ☐ * Riducibile a € 110,00	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali ☐ di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali ☐ di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati

** Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04 ☐

* Si applica la sanzione nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo

Art. 7 - Procedura di accertamento

Contestazione e Notificazione

- a) La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale)
- b) Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola;
- c) Il verbale è sempre in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata) - una per la scuola
- d) Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

4. Il verbale viene redatto in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità

6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

7. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, le presenti indicazioni operative dovranno essere pubblicizzate adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.